

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI



DETERMINAZIONE

N. CU 3317 del - 3 NOV, 2015

Proposta n. 16134 del 20/10/2015

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società CSA S.r.l., per l'esercizio di un impianto mobile, composto da vaglio rotativo, marca "DOPPSTADT Calbe GmbH", modello "SM 518 P, matricola n. W09524215C2D38343 (Telaio), 1343 (n. di fabbricazione), e separatore magnetico a nastro, modello SMB92-140E, matricola n. 15-193.

Proponente:

Table with 2 columns: Role (Estensore, Responsabile del procedimento, etc.) and Name (GARDI PIERLUIGI, F. TOSINI, M.MANETTI). Includes handwritten signatures and a date stamp '593654 - 3 NOV. 2015'.





- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 " Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto "Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

PREMESSO che:

- la Società CSA S.r.l., con sede legale nel Comune di Castelforte (LT), via Viaro snc, iscritta alla CCIAA di LT al n. 1090339/96, P.IVA 01750880591, legalmente rappresentata dal sig. Antonio Giuliano, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 150553/16 del 18.03.2015, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'impiego di un Impianto Mobile composto da vaglio rotativo, marca "DOPPSTADT Calbe GmbH", modello "SM 518 P, matricola n. W09524215C2D38343 (Telaio), 1343 (n. di fabbricazione), e separatore magnetico a nastro, modello SMB92-140E, matricola n. 15-193;
- con successive note acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 238666/16 del 30.04.2015 e al n. 291537/16 del 28.05.2015, la Società CSA S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, così come previsto dalla DGR n. 864/2015;
- l'impianto per cui si chiede l'autorizzazione è finalizzato all'utilizzo di un vaglio mobile, dotato di magnete, che consente di effettuare operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, così come definite dall'allegato B) e C9 - parte IV del D.lgs. 152/2006 (operazioni R12, D13, D14), per una potenzialità massima di 175 ton/giorno e di 52.500,00 ton/anno, considerando 8 ore giornaliere di lavoro per 300 giorni l'anno;
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti":
 - con nota n. 150553/16 del 12.06.2015, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
 - con nota n. 430253/16 del 07.08.2015, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la nota dell'ARPA Lazio, n. 0062900 del 04.08.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 430253/16 del 05 agosto 2015, con la quale, ai fini del rilascio del necessario parere, è stata espressa la necessità di presentazione di documentazione integrativa da parte della Società;
 - con nota n. 488778 del 15.09.2015, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa integrativa inviata dalla Società, come da richiesta avanzata con la nota ARPA di cui al precedente punto;



CONSIDERATO che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, della autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuto solamente il parere dell'ARPA Lazio, Direzione Tecnica, Sezione di Roma, riportato nella nota n. 0076947 del 30.09.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 525762/16 del 02.10.2015;
- con la nota di cui al punto precedente, sulla base della documentazione esaminata, l'ARPA Lazio ha espresso parere positivo, fatta salva la specifica che "l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi";

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:



- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere a favore della Società CSA S.r.l., al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, così come riportato nell'Allegato "A";

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'impiego dell'impianto mobile composto da vaglio rotativo, marca "DOPPSTADT Calbe GmbH", modello "SM 518 P, matricola n. W09524215C2D38343 (Telaio), 1343 (n. di fabbricazione), e separatore magnetico a nastro, modello SMB92-140E, matricola n. 15-193, di proprietà della Società CSA S.r.l., con sede legale nel Comune di Castelforte (LT), via Viaro snc, iscritta alla CCIAA di LT al n. 1090339/96, P.IVA 01750880591;
- di autorizzare la Società CSA S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero e per la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di autorizzare l'impianto mobile di proprietà della Società CSA S.r.l., a trattare un quantitativo giornaliero di rifiuti per una potenzialità massima di per una potenzialità massima di 175 ton/giorno e di 52.500,00 ton/anno, riferito a 8 ore giornaliere e 300 giorni l'anno, fermo restando che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o oltre alla specifica contenuta nel parere dell'ARPA Lazio, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni



tecniche operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;


- o la presente autorizzazione non esonera la Società La Società CSA S.r.l., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- o l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDTCL/00
denza
ntrate
00012276 00007901 00101001
00104694 08/11/2019 12:32:06
0528-00038 8816783A8D46660
IDENTIFICATIVO 011502307610001





tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- o la presente autorizzazione non esonera la Società La Società CSA S.r.l., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- o l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)




Allegato "A"


TIPOLOGIA E QUANTITATIVO DI RIFIUTI TRATTABILI CON L'IMPIANTO

<i>STATO FISICO DEI RIFIUTI:</i>	SOLIDO
<i>QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE PER CIASCUN RIFIUTO:</i>	22 mc/h
<i>OPERAZIONI:</i>	R12-D13-D14

01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
10 01 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi



15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04 07	metalli misti
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04




19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

AREA DA SOLO
€16,00
SEPI61/00

CONTRATTO
SERIE 2275 00007901 W0101001
M104581 03/11/2015 12:32:01
P-77-00000 9649F12065ADF2AE
IDENTIFICATIVO : 01150289361961

0 1 15 028936 196 1





Allegato "B"

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le seguenti prescrizioni ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

1. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
3. qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti, concordandoli con i competenti organi di controllo;
4. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
5. tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
6. devono essere previste annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite umidificatori;
7. devono essere adottati schermi sonori, specialmente in presenza di limitrofi centri abitativi;
8. in presenza di piogge l'attività non deve dare formazione a possibile dilavamento e dispersione dei materiali;
9. i rifiuti ottenuti attraverso il processo svolto dovranno essere identificati con la specifica identificazione CER da ricercare all'interno dell'ordinale 19, ad eccezione delle frazioni attualmente identificate con appropriata nomenclatura da parte del legislatore (D.M. n. 203/2003);
10. l'impianto dovrà essere attrezzato con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
11. la Società, in considerazione del tempo trascorso dalla data di certificazione di conformità dell'impianto mobile autorizzato, dovrà programmare revisioni che verifichino il mantenimento dei parametri di funzionalità, di sicurezza e di acustica del macchinario.

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)

Copia conforme all'originale
depositato presso l'Area Ciclo
Integrato dei Rifiuti
COMPOSTA DA N. 10 FACCATE
Roma, li 5 NOV 2015.....

Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
Il Dirigente
Ing. Flaminia Tosini